



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



INCONTRO DI STUDIO

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

D. LGS. 117/2017

EVENTO PROMOSSO DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO "TERZO SETTORE" ODCEC PESCARA

PESCARA, 06 APRILE 2017

ORE 15 - 19



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Il Codice del Terzo Settore

BILANCIO SOCIALE

a cura di:
Dr. Roberto Cavicchia
Dr. Angelo Gentili
Dr. Stefano Ippoliti

BILANCIO SOCIALE

FINALITA' DELL'INTERVENTO

- INDIVIDUARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- DARE INDICAZIONI DI MASSIMA SUI CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
- FORNIRE UNA CHEK LIST OPERATIVA DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO SOCIALE

ARTICOLO 14

BILANCIO SOCIALE

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 1.000.000 devono depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida dettate dal Ministero del lavoro.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a ~~€ 100.000~~ 220.000 devono pubblicare annualmente sul proprio sito e tenere aggiornati gli eventuali compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai Consiglieri, Revisori, Dirigenti nonché agli associati.

Si dovranno considerare: i ricavi commerciali, i proventi istituzionali, gli interessi e le rendite di capitale, i canoni attivi di locazione e di noleggio, nonché infine le plusvalenze e le sopravvenienze attive

ALTRI ARTICOLI SUL BILANCIO SOCIALE

ART.16

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti del Terzo Settore non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

ART.30

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

ART.39

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ALTRI ARTICOLI SUL BILANCIO SOCIALE

ART.61

Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore,

esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:

l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale

ART.5 DECETO CORRETIVO 21/03/2018

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 14, comma 2, le parole "superiori a centomila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori a 220.000".

ART. 4 CO. 1 LETT. O) DELLA L. 106/2016

si sofferma in particolare sul concetto di "standard di qualità ed impatto sociale del servizio" che gli ETS devono poter effettuare e garantire, prevedendo necessariamente "criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni".

....

art. 7 co. 3 definisce inoltre il concetto di "valutazione dell'impatto sociale" come quella "valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato".

BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione.

Tale documento ha il fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.

In Italia non ci sono disposizioni normative che rendono obbligatoria la redazione del Bilancio Sociale, fatta eccezione per:

- le Fondazioni bancarie,
- le imprese sociali e relative strutture di gruppo, a cui è stato imposto l'obbligo di redazione del Bilancio Sociale, anche su base consolidata,;
- le cooperative sociali, per le quali in alcune regioni sono stati previsti principi, elementi informativi e i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonché la tempistica per l'adeguamento all'obbligo di redazione annuale dello stesso e la redazione del bilancio sociale quale condizione per l'accesso agli incentivi regionali, all'accreditamento per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

Negli altri casi il Bilancio Sociale resta uno strumento volontario, che viene adottato allorquando l'Organizzazione Non Profit ritenga di "dare conto" del proprio agire ai vari portatori d'interesse (stakeholder).

BILANCIO SOCIALE



Il bilancio sociale deve agevolare lo sviluppo, all'interno della Organizzazione Non Profit, di un sistema informativo di natura non esclusivamente contabile, utile ai fini sia della rendicontazione, sia di un affinamento dei processi di **pianificazione, programmazione e controllo**, capace di esprimere la multidimensionalità dei risultati raggiunti (sociali e ambientali, oltre che economici).

BILANCIO SOCIALE



Il bilancio sociale assume una **funzione** allo stesso tempo **formale** – in virtù anche delle future e tanto attese linee guida ministeriali che dovranno definire i criteri di redazione e presentazione – nonché **strategica**, poiché in grado di fornire importanti basi di valutazione circa l'effettivo impatto sociale e benefico della missione condotta dall'ETS.

BILANCIO SOCIALE

Visto che l'obiettivo a cui aspirano gli ETS è specificamente circoscritto al "perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale", si può certamente asserire che **l'accezione economico-finanziaria dell'attività di tali organizzazioni non rappresenti il punto di arrivo** ma, al contrario, un semplice **strumento** attraverso il quale permettere all'ente di perseguire nel tempo, ed in condizioni di **auto-sostenibilità**, le sue finalità istituzionali.

BILANCIO SOCIALE

Sarà importante che gli ETS si dotino di una serie di strumenti professionali a supporto di una valida ed efficiente reportistica sociale, che non limiti la sua funzione al semplice rispetto dei requisiti richiesti dalla norma in tema di rendicontazione sociale, ma funga al contrario da **leva organizzativa interna sulla base della quale impostare una diversa gestione strategica delle attività proprie dell'ente,** che aspiri alla massimizzazione del valore e dell'impatto solidaristico con effetti benefici per tutti gli stakeholders.

BILANCIO SOCIALE



Il bilancio sociale consente agli enti di rendere conto sul perseguimento della missione, le responsabilità e gli obblighi.

La partecipazione degli stakeholder alla stesura del documento fa sì che non sia un'esposizione autoreferenziale ma risponda, con dati qualitativi e quantitativi, alle domande che ci si pone in relazione all'efficienza e all'efficacia di una formazione sociale.

In attesa delle linee guida dettate dal Ministero del lavoro, che dovranno essere adottate con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'art. 97, si potrà far riferimento alle LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT emanate con atto di indirizzo dell'Agenzia per le ONLUS

l'Agenzia ha ritenuto utile fornire indicazioni essenziali per garantire la massima trasparenza e completezza delle informazioni ed anche per rendere uniformi e comparabili le informazioni stesse nello spazio e nel tempo; il sistema informativo individuato non può seguire gli schemi e la prassi delle imprese commerciali, data la diversità genetica del mondo non profit rispetto alle imprese che operano con fini lucrativi

BILANCIO SOCIALE

L'organizzazione può dichiarare all'interno del proprio Bilancio Sociale il livello di applicazione delle Linee Guida definito in base al seguente schema.

| | | <u>Livello di applicazione delle Linee Guida</u> | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|---|----------------------|---|
| | | C | C+ | B | B+ | A | A+ |
| | | ➔ | | | | | |
| <u>Informazioni delle Linee Guida</u> inserite | Informazioni "Essenziali" contenute nelle schede (comuni e specifiche) applicabili alla propria organizzazione | ✓ | Attestazione da parte di un soggetto esterno | ✓ | Attestazione da parte di un soggetto esterno | ✓ | Attestazione da parte di un soggetto esterno |
| | Informazioni "Volontarie" contenute nelle schede (comuni e specifiche) applicabili alla propria organizzazione | | | meno della metà | | più della metà | |

CHEK LIST OPERATIVA DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO SOCIALE



| TERMINE | ADEMPIMENTO | SOGGETTI INTERESSATI | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 30/06/____ | PREDISPOSIZIONE BILANCIO SOCIALE | ETS CON RICAVI SUPERIORI A 1.000.000 DI EURO | ART.14 D.LGS 117/2017 |
| 30/06/____ | DEPOSITO PRESSO IL RUNTS | ETS CON RICAVI SUPERIORI A 1.000.000 DI EURO | ART.13 D.LGS 117/2017 |
| 30/06/____ | PUBBLICAZIONE SUL PROPRIO SITO INTERNET | ETS CON RICAVI SUPERIORI A 1.000.000 DI EURO | ART.13 D.LGS 117/2017 |
| 28/02/____ | PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET DI EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI ATTRIBUITI AD AMMINISTRATORI DIRIGENTI O ASSOCIATI | ETS CON RICAVI SUPERIORI A 220.000 DI EURO | ART.14 D.LGS 117/2017 |
| | ATTESTAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO CHE IL BILANCIO SOCIALE SIA STATO REDATTO IN CONFORMITA' ALL'ART. 14 | OVE PRESENTE L'ORGANO DI CONTROLLO | ART.30 D.LGS 117/2017 |
| | DARE EVIDENZA DEL RISPETTO DEL RAPPORTO 1/8 DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE | ETS CON DIPENDENTI | ART.30 D.LGS 117/2017 |
| | ELENCO E GLI IMPORTI DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, CON L'INDICAZIONE DEI BENEFICIARI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE | ENTI FILANTROPICI | ART.39 D.LGS 117/2017 |
| IN FASE DI COSTITUZIONE | PREVISIONE STATUTARIA DELL'OBBLIGO DI REDIGERE E RENDERE PUBBLICO IL BILANCIO SOCIALE | CSV - Centri di servizio per il volontariato | ART.61 D.LGS 117/2017 |